



Città di MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116

del 17/05/2016

O G G E T T O: Regolamento per la destinazione degli onorari e delle spese di giudizio liquidati con riferimento al contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali.

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Paola NATALICCHIO e con l'assistenza del Segretario Generale Maria Nicassio, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO Paola	SINDACO	PRESENTE
MARALFA Giuseppe	VICE SINDACO	PRESENTE
AMATO Angela Maria R.	ASSESSORE	PRESENTE
GADALETA Rosaria	ASSESSORE	PRESENTE
GERMINARIO Giulio	ASSESSORE	PRESENTE
LUCIVERO Marilena	ASSESSORE	PRESENTE
MONGELLI Elisabetta	ASSESSORE	PRESENTE
SPADAVECCHIA Tommaso	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio sig.ra Amato Angela Maria M.;

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D. Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

- dal Segretario Generale Dirigente a.i. del SETTORE AA.GG. e Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Dirigente del SETTORE Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto .

IL SINDACO - PRESIDENTE
Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria NICASSIO

A cura del Dirigente del Settore Affari Generali è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto “Regolamento per la destinazione degli onorari e delle spese di giudizio liquidati con riferimento al contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali”.

Che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina la procedura del nuovo processo tributario ed in particolare:

- l'art.2 comma 1 lett. h) che sottopone espressamente alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie concernenti i tributi comunali e locali;
- l'art.12 comma 1 che introduce l'obbligo di assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato per "le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'Ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso", per controversie di valore pari o superiore ad Euro 2.582,28;
- l'art.15 che nel disciplinare le spese di giudizio stabilisce al comma 2 che "i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali", mentre al comma 2 bis, introdotto dal D.L. n.437/8.8.96 convertito nella legge n. 556/24.10.96, sancisce che "nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza".

Considerato che:

- il Comune di Molfetta non è dotato di un Ufficio Legale-Avvocatura che esegue direttamente tutte le attività connesse al contenzioso, ivi compresa la difesa diretta dell'Ente;
- per quanto al punto che precede l'Ente, verificata la presenza di personale particolarmente qualificato in grado di espletare direttamente tutte le attività proprie del contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali (come schematicamente di seguito riportate) ha assegnato a detta struttura operativa interna l'espletamento delle predetta attività;
- sono attività proprie del contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali:
 - ✓ per i ricorsi ovvero per gli appelli proposti dal contribuente innanzi la Commissione Tributaria Provinciale ovvero Regionale di Bari:
 - l'analisi delle eccezioni proposte dal contribuente con il ricorso;
 - lo studio della controversia
 - la predisposizione ed istruttoria della determinazione dirigenziale di “nulla osta autorizzativo”, quale atto propedeutico alla resistenza in giudizio, da sottoporre alla firma del Dirigente ed alla sottoscrizione del Sindaco per nulla osta autorizzativo alla resistenza in giudizio;
 - la redazione di memorie difensive da sottoporre alla firma del Dirigente e del Sindaco;

- la costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ovvero Regionale di Bari
 - la rappresentanza in giudizio del Comune di Molfetta in sede giudiziaria, presso la Commissione Tributaria adita, nell'ipotesi di pubblica udienza, ove ritenuto utile dal Dirigente;
 - l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza;
 - la formazione del fascicolo e la ricerca dei documenti
- ✓ nell'ipotesi di pronunciamenti favorevoli al contribuente ritenuti su premesse e su basi di fatto erranee:
- l'analisi delle motivazioni della Sentenza;
 - la predisposizione ed istruttoria della determinazione dirigenziale di "nulla osta autorizzativo", quale atto propedeutico alla proposizione della lite, da sottoporre alla firma del Dirigente ed alla sottoscrizione del Sindaco per nulla osta autorizzativo alla resistenza in giudizio;
 - la redazione dell'atto di appello da proporre innanzi alla Commissione Tributaria Regionale;
 - tutte le attività propedeutiche alla costituzione in giudizio
 - la costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale di Bari
 - la rappresentanza in giudizio del Comune di Molfetta in sede giudiziaria, presso la Commissione Tributaria adita, nell'ipotesi di pubblica udienza, ove ritenuto utile dal Dirigente;
 - l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza;
 - la formazione del fascicolo e la ricerca dei documenti.
- ✓ per i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace avverso ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910, afferenti il versamento di canoni concessori per passi carrabili ovvero per impianti pubblicitari:
- l'analisi delle eccezioni proposte dal ricorrente;
 - lo studio della controversia
 - la predisposizione ed istruttoria della determinazione dirigenziale di "nulla osta autorizzativo", quale atto propedeutico alla resistenza in giudizio, da sottoporre alla firma del Dirigente ed alla sottoscrizione del Sindaco per nulla osta autorizzativo alla resistenza in giudizio;
 - la redazione di memorie difensive da sottoporre alla firma del Dirigente e del Sindaco;
 - la costituzione e resistenza in giudizio innanzi al Giudice adito;
 - su delega del Dirigente, la rappresentanza in giudizio del Comune di Molfetta presso il giudice adito, nell'ipotesi di pubblica udienza, ove ritenuto utile dal Dirigente medesimo;
 - l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza;
 - la formazione del fascicolo e la ricerca dei documenti

Dato atto che il Comune avvalendosi della competenza dei propri dipendenti, che nell'approntare la difesa dell'ente dimostrano una specifica professionalità, realizza un indubbio risparmio economico in quanto evita di ricorrere all'affidamento di incarichi a professionisti esterni.

Viste le disposizioni normative che disciplinano la fattispecie di che trattasi, come di seguito riportate per estratto:

- l'art. 15 del CCNL del 01/04/1999 epigrafato "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" dispone (testualmente) che presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse: lett. k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17;
- l'art. 4, comma 3 del CCNL del 05/10/2001, epigrafato "Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999" dispone testualmente che "La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996;
- l'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 modifica la disciplina sul processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dispone, tra l'altro, che (lett. b) all'articolo 15 del predetto D. Lgs. 546/92 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.";

Visto il parere n°1660, formulato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (ARAN) la quale, nella sua attività di assistenza (ai sensi dell'art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) eseguita mediante la formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, pronunciandosi sulla possibilità di erogare compensi ai dipendenti che assistono l'ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, del D.Lgs.n.546/1992 così si esprime:

anche relativamente alle previsioni dell'art. 12, c. 1 lett. b) del D.L. n. 437/1996 convertito nella L. 556/1996, è la legge stessa che stabilisce sia le modalità di acquisizione delle necessarie risorse (spese del giudizio), sia i possibili destinatari dei compensi di cui si tratta (incentivi collegati al rimborso delle spese di giudizio);

infatti, l'art.4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 stabilisce espressamente che la disciplina dell'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende, tra l'altro, le risorse correlate

agli effetti applicativi dell'art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996 (convertito nella legge n. 556 del 1996), che ha introdotto il comma 2 bis, nell'art.15 del D.Lgs.546/1992;

per l'utilizzo di tali risorse al fine dell'erogazione di incentivi al personale preso in considerazione dal legislatore, secondo le regole generali (art.2, comma 3, ed art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001), è sempre necessario il preventivo intervento regolativo della contrattazione integrativa;

pertanto, se i dipendenti non hanno la qualifica dirigenziale, le risorse acquisite dall'ente ai sensi del richiamato art.15, comma 2 bis possono essere destinate all'incentivazione del personale ai sensi e secondo la disciplina degli artt.15 e 17 del CCNL dell'1.4.1999 e successive modifiche (v. anche art.8, comma 1 CCNL del 5.10.2001 e art. 27 CCNL 14.9.2000);

tali incentivi specifici possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dall'art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;

Ritenuto opportuno, pertanto, che gli onorari e le spese di giudizio liquidati dal giudice in caso di vittoria nel contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali recuperati dal contribuente vengano assegnati in favore dei dipendenti che eseguono le attività proprie del contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali come schematicamente riportate in precedenza.

Dato atto che il compenso di che trattasi sarà retribuito con le somme liquidate dal Giudice adito (Commissioni Tributarie nelle sentenze di primo e secondo grado ovvero G.U.) e riscosse dall'Ente previo accantonamento in favore dell'Ente del 10% degli importi riscossi a titolo di spese.

Stabilito che le somme come sopra determinate saranno ripartite periodicamente, una volta riscosse, secondo dei parametri stabiliti sulla base del carico di lavoro specifico di ognuno e ponderati in base al livello di appartenenza di ognuno.

Visto il testo del regolamento all'uopo predisposto per l'assegnazione e la ripartizione degli onorari e le spese di giudizio liquidati dal giudice in caso di vittoria nel contenzioso tributario approvato dalla R.S.U. in Assemblea del 26/11/2015.

Ritenuto che detto regolamento assolve a finalità di interesse dell'Ente e di sana gestione delle risorse e quindi meritevole di approvazione.

Visto il D.L. n. 437/1996 convertito nella L. 556/1996.

Visto il CCNL del comparto EE LL.

Visto il T. U. EE. LL. approvato con il D. Lgvo n° 267/2000 e s.m.i..

SI PROPONE DI DELIBERARE

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. Approvare il regolamento per l'assegnazione e la ripartizione degli onorari e le spese di giudizio liquidati dal giudice in caso di vittoria nel contenzioso afferente le entrate tributarie

e patrimoniali, approvato dalla R.S.U. in Assemblea del 26/11/2015 e dalla medesima trasmesso, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.


2. Dare atto che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Comunale vigente, il presente Regolamento, divenuta esecutiva la presente deliberazione, sarà pubblicato all'Albo dell'Ente per 15 gg consecutivi ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.
3. Trasmettere il presente Regolamento alla U.O. gestione del personale, alla U.O. Contabilità del Personale ed alla U.O.C Fiscalità locale per quanto di rispettiva competenza.

Il dirigente redattore della presente proposta di deliberazione la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere quale parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art 147 – bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267

16 MAG. 2016

Molfetta,

Il Segretario Generale
Dirigente a.i. del Settore AA.GG. ed Innovazione
Dott.ssa Maria Nivassio





Parere art. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione ad oggetto:

“Regolamento per la destinazione degli onorari e delle spese di giudizio liquidati con riferimento al contenzioso afferente le entrate tributarie e patrimoniali”.

- Di regolarità contabile

Si esprime parere POSITIVO

- Il provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data, 06.04.2016


Il Dirigente
2° Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità
Dott. Giuseppe LOROPOLO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17/05/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 20 MAG. 2016 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Nicassio

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Nicassio

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità